

È possibile denunciare il datore di lavoro che **minaccia il proprio dipendente di licenziamento** o di metterlo in cassa integrazione solo per obbligarlo a **straordinari** o per imporgli di accettare uno **stipendio più basso** di quello indicato in busta paga. O, ancora, come ritorsione a seguito di diverbi avvenuti in azienda.

Il reato che commette il capo può essere quello di **estorsione** o di **minaccia**.

Riguardo al reato di **minaccia**, questo scatta tutte le volte in cui il sottoposto viene **intimorito** e, di certo, la relazione di sudditanza sia psicologica che gerarchica insita in un ambiente lavorativo porta il lavoratore ad accettare tacitamente ciò che gli viene chiesto dall'alto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una [sentenza del 2016](#).

Il datore viene così condannato, a seguito di un processo penale, al **risarcimento del danno** in favore del suo sottoposto.

**Minacciare il dipendente di licenziamento** costituisce un abuso di potere, da parte del datore di lavoro, nei confronti del dipendente; non importa che quest'ultimo, in caso di **licenziamento illegittimo**, possa impugnare la decisione dei vertici dell'azienda e chiedere la reintegra: il percorso giudiziale è pur sempre un calvario e, quindi, si concretizza in un male ingiusto, imposto per degli scopi illeciti come quelli volti a ottenere una riduzione del costo della busta paga o una prestazione lavorativa extra.

La Cassazione ricorda che nel caso di **minaccia** «l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico (...); è «sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire» considerato il potere concreto che il datore ha di incidere negativamente sulle condizioni lavorative del sottoposto; ed è «irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente».

Sempre [la Cassazione ha detto quest'anno](#) che integra il **reato di estorsione** la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di debolezza dei dipendenti a causa del difficile contesto occupazionale, prima della conclusione del contratto di lavoro e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro stesso, impone al lavoratore di **accettare condizioni di lavoro deteriori** a fronte della **minaccia di mancata assunzione** o di **licenziamento**(nella specie, le condizioni imposte riguardavano, in particolare, la sottoscrizione di una lettera di dimissioni in bianco, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga, nonché il prolungamento non dichiarato dell'orario di lavoro).

Integra il delitto di **estorsione** la condotta del datore di lavoro che, approfittando della crisi occupazione e della situazione del **mercato del lavoro** a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di retribuzioni deteriori e non adeguate alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

**Fonte:** [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it)